

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

Art. 3

(Modifiche all' articolo 16 della legge regionale 9/2014)

1. All' articolo 16 della legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 (Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e >> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole << del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e >> sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Per gli esercizi finanziari successivi al 2014 gli oneri derivanti dalle finalità previste dall'articolo 6 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.